



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 28 del 10/05/2022

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI GIRASOLE ALLA DIPENDENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PRESSO IL COMUNE DI JERZU, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2004, PER IL PERIODO 07.05.2022 – 30.09.2022 PER 6 ORE SETTIMANALI OLTRE L'ORARIO ORDINARIO DI LAVORO.
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore **13:30** nella sala di Giunta, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CONGIU GIANLUCA	Si	
Vice Sindaco	PIRAS LODOVICO	Si	
Assessore	MURGIA LUCIA	Si	
Assessore	FANNI CHIARA STELLA	Si	
Assessore	DEMURTAS VALENTINA		Si

Presenti: **4**

Assenti: **1**

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. Gianluca Congiu** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste il **Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Viridis**.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 18 /2022 del servizio finanziario- tributi , brevemente illustrata dal Sindaco, nel testo di seguito trascritto:

Vista la richiesta del Comune di Jerzu acquisita al protocollo n. 0001450/2022, in data 29/03/2022, con la quale si chiede a questo Ente di autorizzare l'adipendente Irene Melis, a prestare servizio presso il Comune di Jerzu fuori dall'orario di servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2013, dal 07.05.2022 con scadenza al 30.09.2022, per n. 6 ore settimanali;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004, n. 311, il quale testualmente recita: "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione nel rispetto dell'art. 92, comma 1, TUEL e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.

Valutate le necessità dell'Ente;

Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni

stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- 1) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- 2) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- 3) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto nell'allegato schema di convenzione;

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Vista la richiesta del Comune di Jerzu, sopra richiamata e lo schema di convenzione unito e parte integrante del presente atto;

Espressa la disponibilità della dott.ssa Melis, ad espletare l'incarico presso il Comune di Jerzu dal 07.05.2022 al 30.09.2022 per 6 ore settimanali eventualmente prorogabili;

Preso atto che la Dipendente Melis dott.ssa Irene dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal D.Lgs. 39/2013. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi dell'art 53 del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., necessitano di autorizzazione, non potranno essere attribuiti senza che il/la dipendente sia stata autorizzata preventivamente dal Comune di appartenenza;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Murredda Maria Nina in merito;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Chiarito dal Segretario Generale che la fattispecie de quo si sostanzia nel rilascio dell'autorizzazione ai fini dello svolgimento di un rapporto di lavoro aggiuntivo, denominato dalla giurisprudenza contabile "scavalco di eccedenza" e, in quanto tale, esula dall'applicazione dell'art 14 CCNL del 2004. Lo schema di convenzione è allegato in termini di mera opportunità e quale richiamo ai dettami giuslavoristici. La fattispecie de quo è regolata da una norma avente carattere speciale e che, presenti le condizioni di legge, consente la prestazione lavorativa aggiuntiva a favore di un altro comune. Il rapporto di lavoro aggiuntivo, gestito e remunerato dal comune utilizzatore, è regolato dai dettami contrattuali.

PRESO atto che la presente autorizzazione non genera costi per questo comune;

Preso atto delle ragioni di urgenza volte ad assicurare l'impiego del dipendente presso il comune richiedente;

Con voti unanimi resi in forma palese, per alzata di mano,

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrante del presente dispositivo;

Di autorizzare la dipendente a tempo pieno dott.ssa Melis Irene, categoria C posizione economica C2 con il profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile, a prestare servizio aggiuntivo , in eccedenza all'orario contrattuale , per sei ore settimanali, presso il Comune di Jerzu entro i limiti contrattuali e di legge e fino al 30 settembre;

Di significare che le condizioni generali di utilizzo sono riportate nel documento, materialmente allegato- schema di convenzione - la cui attuazione è demandata al responsabile del servizio personale ;

Di dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Dott. Gianluca Congiu	Segretario Comunale Dott.ssa Agnese Viridis
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

Visti gli atti d'ufficio, si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **10/05/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 18/05/2022

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Viridis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **18/05/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 18/05/2022

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Viridis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda